



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 2/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SODANO/TELECOM ITALIA S.P.A./ WIND TRE S.P.A. (GIÀ WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.)
(GU14 n.2553/2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Infrastrutture e Reti del 4 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza del Sig. Sodano, del 6 dicembre 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta disservizi sull'utenza *business* n. 0817144xxx a seguito della migrazione della linea da Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A. e di seguito anche Wind) a Telecom Italia S.p.A.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. in data 8 dicembre 2015 l'utenza telefonica di cui sopra migrava da Wind Telecomunicazioni S.p.A. a Telecom Italia S.p.A. e, contestualmente, il servizio ADSL veniva interrotto mentre il servizio Voce funzionava solo parzialmente, in quanto l'istante effettuava chiamate in uscita, ma in entrata riceveva soltanto da clienti dell'operatore Wind;

b. il disservizio è stato risolto solo il 26 gennaio 2016, a seguito del provvedimento temporaneo emesso dal CORECOM Campania nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

i. la corresponsione degli indennizzi spettanti ai sensi del *Regolamento sugli indennizzi*;

ii. lo storno ovvero il rimborso delle fatture emesse in costanza di disservizio;

iii. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella propria memoria, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, per carenza di legittimazione attiva del Sig. Sodano, in quanto l'utenza dedotta in controversia risulta intestata ad altro soggetto, ovvero Sodano Raffaele.

Nel merito ha addotto che alcuna responsabilità può essere imputata alla società che ha assolto correttamente a tutti i doveri tecnici posti a carico dell'OLO *donating*, ai sensi della delibera n. 274/07/CONS, in materia di migrazione. A comprova di ciò ha depositato le schermate di sistema nelle quali è data evidenza della gestione della procedura di migrazione.

Telecom Italia S.p.A. non ha prodotto memorie e, in sede di udienza, ha concluso un accordo transattivo con l'utente che, per l'effetto, ha acconsentito all'estromissione dell'operatore dal procedimento.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Nel merito, si ritiene che alcuna responsabilità possa essere addebitata a Wind in relazione al disservizio dedotto in controversia; pertanto, alla luce di tale considerazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

può essere superata l'eccezione preliminare avanzata dall'operatore circa la carenza di legittimazione del Sig. Sodano.

In particolare, è stato accertato che quando l'utenza dedotta in controversia era attestata sui sistemi Wind risultava intestata a Sodano Raffaele; mentre, all'esito della migrazione, è transitata sui sistemi Telecom Italia S.p.A. intestata a Sodano Giovanni. Tuttavia, si ritiene che la mutazione dell'anagrafica del contratto dopo la migrazione sia una circostanza ininfluyente rispetto al disservizio lamentato dall'istante.

Invero, in atti risulta che Telecom Italia S.p.A., nonostante abbia espletato l'ordine di migrazione in data 7 dicembre 2015, ha notificato a Wind l'espletamento solo il 12 gennaio 2016. Conseguentemente, Wind ha deconfigurato la linea dai propri sistemi ma non risulta che Telecom Italia S.p.A. abbia provveduto contestualmente a configurarla sui propri. Può ritenersi, pertanto, che i disservizi patiti dall'utente siano riconducibili al descritto difetto di sincronizzazione imputabile a Telecom Italia S.p.A.

Ciò stante, le richieste dell'utente non possono trovare accoglimento, atteso che Wind non ha alcuna responsabilità in ordine alla problematica dedotta in controversia e che la società Telecom Italia S.p.A., per effetto dell'accordo transattivo concluso con l'utente, è stata estromessa dal presente procedimento.

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-bis c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526);

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Telecom Italia S.p.A., in virtù dell'accordo transattivo raggiunto con l'istante, è estromessa dal presente procedimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. L'Autorità non accoglie l'istanza del Sig. Sodano nei confronti della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A.) per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi